

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1168/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 830/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1169/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1170/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2819/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1171/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi 10
- ★ Regolamento (CE) n. 1173/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, recante sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca 15
- Regolamento (CE) n. 1174/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 16
- Regolamento (CE) n. 1175/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1176/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	20
Regolamento (CE) n. 1177/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	23
Regolamento (CE) n. 1178/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	25
Regolamento (CE) n. 1179/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco	30
Regolamento (CE) n. 1180/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	35
* Regolamento (CE) n. 1181/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 561/95	40
* Regolamento (CE) n. 1182/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che stabilisce talune misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round per il settore delle carni bovine	45
Regolamento (CE) n. 1183/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	49
Regolamento (CE) n. 1184/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 22 e 23 maggio 1995	51
Regolamento (CE) n. 1185/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	52
Regolamento (CE) n. 1186/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	54
Regolamento (CE) n. 1187/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	56
Regolamento (CE) n. 1188/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	58
Regolamento (CE) n. 1189/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	60
Regolamento (CE) n. 1190/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	70
Regolamento (CE) n. 1191/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	81

Regolamento (CE) n. 1192/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	86
Regolamento (CE) n. 1193/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	87
Regolamento (CE) n. 1194/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	89
Regolamento (CE) n. 1195/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	91
* Regolamento (CE) n. 1196/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che sospende temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in quale misura possono essere rilasciati i titoli di esportazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dal regolamento (CE) n. 974/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round	92

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/180/CE :

* Decisione della Commissione, del 2 maggio 1995, che accetta l'impegno modificato offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, originari della Thailandia	94
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 830/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 830/92 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri classificati ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 e 5509 53 00 e originari, tra l'altro, dell'Indonesia, fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità da una società indonesiana cui non si applica il dazio antidumping.

B. RIESAME

- (2) Sei società indonesiane, PT Bitratex Industrial Corporation, PT Elegant Textile Industry, PT Gokak Indonesia, PT Indorama Synthetics, PT Lotus Indah Textile Industries e PT Sunrise Bumi Textiles hanno affermato che i rispettivi prezzi all'esportazione franco fabbrica erano superiori ai prezzi franco fabbrica dei prodotti venduti sul mercato interno e che i prezzi di vendita sul mercato interno erano remunerativi e che pertanto tali società non praticavano più il dumping.

- (3) Due altre società indonesiane, PT Kanindo Success Textile Industries e PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills) hanno affermato di non aver esportato i prodotti in questione nel periodo oggetto della precedente inchiesta, di aver iniziato ad esportare soltanto dopo detto periodo e di non essere collegate ad alcuna società sottoposta all'inchiesta precedente. Queste società hanno pertanto richiesto che nei loro confronti fosse aperto un riesame relativo ai nuovi esportatori.

- (4) Le società suddette hanno fornito elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 830/92 per quanto riguarda le otto società di cui sopra e ha iniziato un'inchiesta. Il riesame riguardava unicamente la modifica delle circostanze relative al dumping.

Occorre rilevare che le esportazioni di tali società rappresentano il 35 % di tutte le esportazioni nella Comunità di filati misti dall'Indonesia.

- (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate e ha dato loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie e ha controllato i dati così comunicati presso gli stabilimenti di tutte le società suddette. La Commissione ha inoltre ricevuto informazioni dal denunziante dell'inchiesta originale.
- (6) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta).

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 74 del 12. 3. 1994, pag. 3.

C. RISULTATO DELL'INCHIESTA

1. Valore normale

- (7) Le vendite dei produttori interessati sul mercato interno sono state prese in considerazione quando superavano il 5% delle vendite del tipo di prodotto in esame e quindi costituivano un mercato rappresentativo e una base adeguata per il calcolo del valore normale. Il valore normale è stato pertanto calcolato, per tipo di prodotto, in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente corrisposti o da corrispondersi sul mercato interno e determinati nel corso di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

I prezzi erano al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni direttamente collegati alle vendite in esame.

- (8) È stato preso in considerazione il valore ricostruito qualora i prezzi applicati sul mercato interno non erano sufficienti per compensare tutti i costi sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali ovvero quando sul mercato indonesiano non esistevano vendite del prodotto simile. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 il valore normale è stato stabilito aggiungendo ai costi, fissi e variabili, delle materie prime e della lavorazione oltre ad un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita ed un equo margine di profitto.

Il margine di profitto utilizzato è stato determinato in funzione della media ponderata del profitto realizzato dal produttore su tutte le vendite remunerative dello stesso tipo di prodotto simile oppure, in mancanza di vendite dello stesso tipo di prodotto, in funzione delle vendite remunerative del prodotto simile del produttore indonesiano interessato.

2. Prezzo all'esportazione

- (9) Quando le vendite sono state effettuate ad importatori indipendenti nella Comunità il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo effettivamente corrisposto o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dall'inchiesta è emerso che i due nuovi esportatori avevano esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto potuto calcolare il margine di dumping.

3. Confronto

- (10) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle

differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali commissioni, condizioni di credito, trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e assistenza tecnica, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

I prezzi all'esportazione sono stati confrontati, in base alle singole transazioni, con il valore normale a livello franco fabbrica.

- (11) I produttori indonesiani hanno chiesto un adeguamento per le retribuzioni pagate ai venditori. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che si trattava di persone impiegate a livello direzionale, come risultava dalla loro posizione nell'organigramma delle società e dalle corrispondenti remunerazioni. Si è quindi concluso che queste società non avevano dimostrato che il personale in questione era impegnato a tempo pieno in attività di vendita diretta. In tali circostanze la richiesta di adeguamento non è stata accolta.
- (12) I produttori indonesiani hanno inoltre chiesto che dal valore normale fosse detratto un importo corrispondente agli oneri all'importazione che gravano sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile destinato al consumo interno e che sono restituiti al momento dell'esportazione nella Comunità. Dopo l'esame degli elementi di prova pertinenti presentati dai richiedenti l'adeguamento è stato debitamente applicato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

4. Margine di dumping

- (13) Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al prodotto in questione. I margini di dumping, pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità, espressi in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— PT Bitratex Industrial Corporation :	0,64 %
— PT Elegant Textile Industry :	0,68 %
— PT Indorama Synthetics :	0,10 %
— PT Kanindo Success Textile Industries :	0,00 %
— PT Lotus Indah Textile Industries :	0,00 %
— PT Sulindamills :	1,89 %
— PT Sunrise Bumi Textile :	0,08 %

Fatta eccezione per Kanindo Success Textile Industries e PT Lotus Indah Textile Industries, nei cui confronti non sono state accertate pratiche di dumping, si è considerato che i margini di dumping relativi alle altre società fossero irrilevanti.

- (14) È stato accertato che la società PT Gokak Indonesia non ha esportato il prodotto in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Pertanto, dato che non è stato possibile calcolare un nuovo margine di dumping, la società ha proposto che fosse istituito un dazio variabile in funzione di

prezzi all'esportazione minimi oppure che fosse utilizzata la media ponderata dei margini di dumping accertati per le altre società interessate dal riesame.

Dall'inchiesta in loco è emerso che tutte le vendite della società sul mercato interno erano effettuate in perdita e che con ogni probabilità le esportazioni nei paesi terzi erano oggetto di dumping.

Alla luce di quanto sopra i servizi della Commissione hanno concluso che per questa società, contrariamente alle altre società interessate dal riesame, non ricorrevano le condizioni per l'esclusione dall'applicazione del dazio.

In tali circostanze, dato che a causa della grande varietà di tipi di filati non è possibile stabilire un prezzo minimo in base al valore normale ricostituito, si propone di mantenere il dazio antidumping dell'11,9 % istituito nell'inchiesta originale. Occorre infatti tenere presente che questa società ha esportato il prodotto in questione nei paesi terzi a prezzi di dumping e che non vi erano elementi per ritenere che il suo comportamento sarebbe stato diverso per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità.

D. PREGIUDIZIO E INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (15) Non è stato richiesto il riesame delle risultanze relative al pregiudizio e all'interesse della Comunità e non vi sono motivi per mettere in dubbio la validità delle risultanze sul pregiudizio nell'inchiesta originale.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (16) Nella fattispecie, dato che nei confronti di sette produttori indonesiani è stato accertato che non

esistevano pratiche di dumping oppure che i margini di dumping erano irrilevanti, la Commissione ritiene che il regolamento (CEE) n. 830/92 debba essere modificato e che queste società debbano essere escluse dall'applicazione del dazio.

- (17) Alla società PT Gokak Indonesia si applica il dazio dell'11,9 % istituito nell'inchiesta originale.
- (18) Le società interessate e il denunziante dell'inchiesta originale sono stati informati di queste risultanze.
- (19) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 il presente regolamento non incide sul periodo di validità delle misure istituite dal regolamento (CEE) n. 830/92, in quanto non modifica né conferma tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 830/92 è sostituito dal testo seguente :

« I dazi non si applicano alle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle seguenti società : PT Kewalram Indonesia, Bandung, Indonesia, PT Bitratex Industrial Corporation, Jakarta Selatam, PT Elegant Textile Industry, Jakarta, PT Kanindo Success Textile Industries, Jakarta, PT Indorama Synthetics, Jakarta, PT Lotus Indah Textile Industries, Surabaya, PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills), Jakarta, PT Sunrise, Bumi Textiles, Jakarta (codice addizionale Taric : 8595) e Guangying Spinning Co. Ltd, Guangzhou, Repubblica popolare cinese (codice addizionale Taric : 8596). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Antecedenti

- (1) Nel settembre 1994, in seguito a un riesame, con il regolamento (CE) n. 2271/94⁽²⁾ il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo. L'aliquota del dazio è stata ridotta dal 6,7 % al 5,3 %.
- (2) Il dazio compensativo del 6,7 % era stato istituito nel luglio 1993 dal regolamento (CEE) n. 1781/93⁽³⁾, in seguito ad un riesame della decisione 90/266/CEE della Commissione⁽⁴⁾ che accettava un impegno offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni dei cuscinetti a sfere in questione. L'impegno implicava l'istituzione di un'imposta sulle esportazioni da parte del governo thailandese per compensare le sovvenzioni erogate. Al momento dell'adozione della decisione non sono stati istituiti dazi compensativi. Dall'inchiesta relativa al riesame è tuttavia emerso che era necessario istituire un dazio per evitare che l'imposta sulle esportazioni dirette applicata dal governo thailandese fosse elusa con importazioni indirette e per salvaguardare l'efficacia dell'impegno.
- (3) L'aliquota del dazio definitivo sulle imposte indirette istituita dal regolamento (CE) n. 2271/94 del Consiglio è stata fissata al 5,3 % in funzione della modifica dell'imposta sulle esportazioni, che era

ridotta a 0,72 baht per unità, secondo quanto era stato determinato nella decisione 94/639/CE⁽⁵⁾ in seguito ad un nuovo riesame.

B. Riapertura dell'inchiesta

- (4) Nel dicembre 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, la Commissione ha iniziato un riesame della decisione 94/639/CE e del regolamento (CE) n. 2271/94.
- (5) L'obiettivo del riesame era di ricalcolare l'importo della sovvenzione concessa dal governo thailandese ai fini della modifica dell'aliquota dell'imposta sulle esportazioni stabilita in conformità della decisione 94/639/CE. Dato che l'aliquota del dazio compensativo sulle importazioni indirette è fissata in funzione dell'imposta sulle importazioni, il riesame riguardava anche il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce il dazio definitivo.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato il governo thailandese, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il denunziante dell'inchiesta iniziale (FEBMA) e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. Il governo thailandese, gli esportatori situati in Thailandia e i produttori comunitari, rappresentati dalla FEBMA, hanno comunicato osservazioni scritte.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le seguenti sedi:
 - a) *Governo thailandese*
Ministero del Commercio estero, Bangkok,
Board of Investment, Bangkok;
 - b) *Esportatori thailandesi*
NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailandia,
Pelmech Thai Ltd, Bang Pa-In, Thailandia,
NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-In, Thailandia.

Le tre società esportatrici sono controllate interamente dalla società giapponese Mineba Co. Ltd Japan.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 5.

- (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica dell'aliquota del dazio compensativo definitivo. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

Le osservazioni scritte presentate dalle parti sono state prese debitamente in considerazione.

C. Nuovo calcolo dell'importo delle sovvenzioni

- (9) È stato stabilito che l'importo delle sovvenzioni possibili di dazi compensativi concesse agli esportatori in Thailandia nel periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994 (periodo dell'inchiesta) è pari a 0,66 baht per unità. Il governo thailandese ha quindi fissato a 0,66 baht per unità l'imposta sulle esportazioni applicabile ai cuscinetti a sfere esportati direttamente nella Comunità e a tal fine ha offerto una versione modificata dell'impegno. La versione modificata è stata accettata con la decisione 95/180/CE della Commissione⁽¹⁾ che espone in modo particolareggiato il metodo impiegato per calcolare l'importo della sovvenzione.

D. Pregiudizio e interesse della Comunità

- (10) Dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova riguardo al pregiudizio oppure all'interesse della Comunità, il Consiglio conferma le conclusioni elaborate a questo proposito nel regolamento (CE) n. 2271/94.

E. Modifica del dazio definitivo

- (11) In considerazione della modifica dell'imposta sulle esportazioni, che è scesa da 0,72 a 0,66 baht per unità, occorre modificare l'aliquota del dazio compensativo definitivo affinché sia equivalente

alla nuova imposta sulle esportazioni. Espressa in percentuale del prezzo netto del prodotto, franco frontiera comunitaria, la nuova aliquota del dazio compensativo è pari al 4,8 %.

F. Riscossione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi

- (12) Secondo quanto esposto nel punto 12 del regolamento (CE) n. 2271/94, il dazio compensativo deve continuare ad essere riscosso in aggiunta al dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2934/90⁽²⁾.

L'importo combinato del dazio antidumping e del dazio compensativo che deve essere riscosso in questo caso è quindi dell'11,5 % (6,7 % di dazio antidumping più 4,8 % di dazio compensativo).

L'importo del dazio antidumping e del dazio compensativo è calcolato in base allo stesso prezzo netto del prodotto, franco frontiera comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2271/94 è sostituito dal testo seguente :

• Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1781/93 è sostituito dal testo seguente :

“2. Il dazio compensativo, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, è del 4,8 %.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

⁽¹⁾ Vedi pagina 94 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/95 DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 2819/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

- (1) il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1531/88 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. L'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest'ultimo era più elevato ;
- (2) in seguito a un riesame delle misure, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2819/94 ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. L'importo

del dazio istituito era di 1,26 ECU per chilogrammo. Il regolamento è entrato in vigore il 20 novembre 1994 ;

- (3) il regolamento (CE) n. 2819/94 non prevede tuttavia esplicitamente l'abrogazione o la modifica del regolamento (CEE) n. 1531/88 ed è pertanto opportuno chiarire che il regolamento (CEE) n. 1531/88 è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2819/94 ; il regolamento (CE) n. 2819/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2819/94 è modificato come segue :

- 1) È inserito un nuovo paragrafo 3 :
« 3. Il regolamento (CEE) n. 1531/88 è abrogato. »
- 2) Il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 4.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica con efficacia al 20 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MADELIN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 138 del 3. 6. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 3359/93⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 25 % sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e classificato nei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00, ad eccezione delle importazioni di ferrosilicio prodotto da cinque società specificamente menzionate, che sono soggette ad un'aliquota del dazio inferiore.
- (2) Nel regolamento il Consiglio ha osservato che la Commissione era come sempre disposta ad effettuare un riesame riguardo alle società che non avessero esportato nel periodo dell'inchiesta, non fossero collegate alle società che hanno esportato in detto periodo e che avessero intenzione di iniziare ad esportare nella Comunità (i cosiddetti nuovi esportatori).

B. DOMANDA DI RIESAME

- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping in questione, presentata da una società brasiliana, Libra Ligas do Brazil, che affermava di soddisfare i criteri specificati nel punto 2.
- (4) La società ha presentato, riguardo ai fatti asseriti, gli elementi di prova che erano stati chiesti. Tali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame a norma degli

articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « il regolamento di base »).

Con un avviso pubblicato il 17 giugno 1994⁽³⁾ la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha iniziato un riesame del regolamento (CE) n. 3359/93 riguardo alla società in questione e ha avviato un'inchiesta.

- (5) Successivamente un'altra società brasiliana, la Nova Era Silicon SA, si è rivolta alla Commissione e ha chiesto di essere inclusa nell'inchiesta, secondo le condizioni dell'avviso di apertura suddetto. Poiché la società ha presentato elementi di prova per dimostrare di non aver esportato i prodotti in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, di avere intenzione di iniziare ad esportare e di non essere collegata ad alcuna delle società soggette al dazio antidumping, la Commissione ha deciso di includerla nell'inchiesta.
- (6) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il prodotto definito nel regolamento (CE) n. 3359/93.
- (7) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Nuovi esportatori**

- (8) L'inchiesta ha confermato che le due società, Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA, non hanno mai esportato ferrosilicio nella Comunità. La Commissione ha riconosciuto che le due società intendevano iniziare ad esportare nell'immediato futuro, in quanto è stato dimostrato che erano stati presi contatti con i potenziali acquirenti.

È stato inoltre accertato che le due società non erano collegate né direttamente né indirettamente con gli esportatori soggetti al precedente procedimento per i quali era stata stabilita l'esistenza di pratiche di dumping.

È stato quindi confermato che le due società hanno i requisiti per essere considerate nuovi esportatori e che nei loro confronti era giustificato un riesame parziale del regolamento (CE) n. 3359/93.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 13.

2. Dumping

- (9) Poiché nel periodo dell'inchiesta le società in questione non avevano effettuato vendite di ferrosilicio sul mercato interno a prezzi sufficienti per recuperare tutti i costi, per ciascuna società il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito del prodotto in questione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base. Il valore costruito è stato calcolato in funzione di tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la produzione, ai quali sono stati aggiunti un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate in riferimento alle spese sostenute per le vendite di ferrosilicio sul mercato interno brasiliano. È stato utilizzato un tasso di profitto medio del 6 % sui costi di produzione, considerato necessario per finanziare gli investimenti a lungo termine. Questo tasso, che è stato utilizzato anche nell'inchiesta precedente per gli altri produttori brasiliani, può tuttora essere considerato il profitto che le società brasiliane possono normalmente ottenere sul mercato interno.
- (10) Poiché è stato accertato che le due società non avevano esportato ferrosilicio nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, in mancanza di un prezzo all'esportazione non è stato possibile stabilire l'esistenza del dumping.
- (11) Il valore normale stabilito per ciascuna società fornisce tuttavia elementi determinati sul livello del prezzo all'esportazione necessario per evitare in futuro pratiche di dumping.

D. MODIFICA DELLE MISURE SOGGETTE AL RIESAME

- (12) Dato che il livello del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è superiore al margine di dumping, le misure dovrebbero essere stabilite in funzione di quest'ultimo.
- (13) In tali circostanze, per le società in questione dovrebbero essere istituite misure in forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo all'esportazione netto di una tonnellata di ferrosilicio, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento e un prezzo minimo cif frontiera comunitaria, qualora il prezzo all'esportazione sia inferiore al prezzo minimo. Quest'ultimo dovrebbe essere stabilito in base al valore normale, al quale si aggiungono i costi sostenuti per il nolo interno e marittimo, l'assicurazione e le commissioni.
- (14) Le società Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva

proporre la modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. La Commissione ha inoltre ufficialmente informato i denunziati citati nell'inchiesta iniziale.

I produttori brasiliani hanno presentato osservazioni scritte che sono state opportunamente prese in considerazione.

- (15) Il regolamento (CE) n. 3359/93 deve quindi essere modificato affinché possa essere istituito un dazio antidumping specifico sulle importazioni di ferrosilicio prodotto dalle società Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA, in sostituzione del dazio antidumping generale del 25 %.

Il dazio dovrebbe essere pari alla differenza tra un importo di 849 ECU per tonnellata per la Libra Ligas do Brazil e di 885 ECU per tonnellata per la Nova Era Silicon SA e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo sia inferiore.

- (16) Dato che il presente riesame si limita a includere nel campo di applicazione delle misure due produttori brasiliani che in precedenza non avevano effettuato esportazioni nella Comunità, le misure contenute nel regolamento (CE) n. 3359/93 non sono modificate o confermate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base e di conseguenza la data della scadenza di tali misure a norma dell'articolo suddetto rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3359/93, dopo il trattino relativo al ferrosilicio originario del Brasile, è aggiunto il seguente trattino :

- « — per il ferrosilicio prodotto dalle società Libra Ligas do Brazil, Fortaleza e Nova Era Silicon SA, Belo Horizonte, l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e :

849 ECU per tonnellata per Libra Ligas do Brazil (codice addizionale Taric 8827),

885 ECU per tonnellata per Nova Era Silicon SA (codice addizionale Taric 8828),

qualora il prezzo suddetto sia inferiore a tali importi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando che, per le esigenze della politica commerciale comune, le statistiche comunitarie del commercio estero costituiscono uno strumento indispensabile e che devono essere elaborate secondo una metodologia comune a tutti gli Stati membri;

considerando tuttavia che, secondo il principio di sussidiarietà, per motivi di efficacia, l'organizzazione e l'esecuzione della raccolta e dello spoglio dei dati devono essere affidate agli Stati membri; che la Commissione deve assicurare l'integrazione e la divulgazione dei risultati comunitari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽²⁾, ha stabilito le basi metodologiche relative a tutte le suddette statistiche;considerando che, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri ⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ⁽⁴⁾, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 sono diventate ambigue;

considerando che le statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi devono continuare ad essere elaborate in base a procedure doganali; che è opportuno limitarsi ad adeguare le disposizioni già esistenti alle modifiche apportate alla legislazione doganale in vista del buon funzionamento del mercato interno;

considerando che, fra le suddette statistiche, la statistica del transito, la statistica dei depositi doganali e la statistica delle zone franche e dei depositi franchi non sono ancora state oggetto di una normativa armonizzata;

considerando che è preferibile integrare le disposizioni di carattere tecnico relative all'elaborazione delle statistiche

del commercio estero nelle disposizioni d'applicazione del presente regolamento;

considerando che risulta opportuno procedere alla sostituzione della normativa in materia, onde aumentare la trasparenza, consolidando le norme giuridiche in vigore e chiarendo alcune terminologie;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini appropriati; che occorre istituire un comitato per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri elaborano le statistiche degli scambi di beni della Comunità e degli Stati membri con i paesi terzi conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento.

CAPITOLO PRIMO

Osservazioni generali

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento e fatte salve eventuali disposizioni particolari, s'intende per:

- a) « scambi di beni con i paesi terzi »: qualsiasi spostamento di merci tra un paese terzo e la Comunità o viceversa;
- b) « merci »: tutti i beni mobili, ivi compresa la corrente elettrica;
- c) « merci comunitarie »: le merci di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁵⁾;
- d) « merci non comunitarie »: le merci di cui all'articolo 4, punto 8 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- e) « paese terzo »: qualsiasi paese o territorio che non faccia parte del territorio statistico della Comunità, ai sensi dell'articolo 3.

⁽¹⁾ GU n. C 5 del 7. 1. 1994, pag. 8.⁽²⁾ Gu n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Articolo 3

1. Il territorio statistico della Comunità e dei suoi Stati membri corrisponde al territorio doganale della Comunità, quale è definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Comunità comprende l'isola di Helgoland ma non comprende i dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

Articolo 4

1. Sono oggetto delle statistiche degli scambi di beni tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi tutte le merci che, dopo essere penetrate nel territorio statistico della Comunità o prima di lasciarlo, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Vanno comprese in tali statistiche anche le merci che, non potendo ricevere una destinazione doganale, costituiscono oggetto di scambi tra parti del territorio statistico della Comunità e i dipartimenti francesi d'oltremare o le isole Canarie.

Sono ancora comprese in tali statistiche, secondo le modalità determinate dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21, talune merci che non sono oggetto di uno spostamento o che non ricevono una destinazione doganale.

Sono tuttavia escluse dalle suddette statistiche le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/91.

2. Il paragrafo 1 riguarda sia le merci non comunitarie che quelle comunitarie, siano esse oggetto o meno di transazione commerciale.

Articolo 5

1. Le statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi comprendono le seguenti statistiche particolari:

- statistiche del commercio estero;
- statistiche del transito;
- statistiche dei depositi doganali;
- statistiche delle zone franche e dei depositi franchi.

2. Fra le merci di cui all'articolo 4, le stesse merci possono costituire oggetto di più statistiche particolari.

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, la Commissione stabilisce le disposizioni che consentono di quantificare le sovrapposizioni di ogni statistica rispetto alle altre.

CAPITOLO II

Statistiche del commercio estero

Articolo 6

1. Fra le merci di cui all'articolo 4, sono oggetto delle statistiche del commercio estero:

a) le merci che, dopo essere penetrate nel territorio della Comunità:

- vengono in esso sottoposte al regime doganale della messa in libera pratica, del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto dogana,
- sono contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

b) le merci che, in procinto di lasciare il territorio statistico della Comunità:

- sono sottoposte al regime doganale dell'esportazione o del perfezionamento passivo,
- hanno come destinazione doganale, la riesportazione dopo perfezionamento attivo, o, eventualmente, dopo trasformazione sotto dogana,
- sono citate all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

c) e le merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

2. La Commissione può adottare disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 21, per mantenere la portata delle disposizioni di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'evoluzione della regolamentazione doganale comunitaria e delle disposizioni derivanti da convenzioni internazionali concluse dalla Comunità e dai suoi Stati membri che si riferiscono alle statistiche o hanno un'incidenza in materia statistica.

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 23, viene utilizzato come supporto dell'informazione statistica il modulo del documento amministrativo unico tramite il quale è effettuata, conformemente all'articolo 205 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, la dichiarazione ai fini di una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 6.

Articolo 8

1. Nel supporto dell'informazione statistica e fatto salvo l'articolo 23, le merci sono designate per tipo in conformità della regolamentazione doganale.

2. Per ogni tipo di merce, deve essere menzionato, all'atto dell'importazione, il numero di codice Taric di cui all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾ e, all'atto dell'esportazione, il numero di codice della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

3. Le merci devono essere designate conformemente ai paragrafi 1 e 2, anche quando altre regolamentazioni comunitarie prescrivono che le merci siano designate simultaneamente in base ad altre nomenclature.

Articolo 9

1. Fatti salvi la regolamentazione doganale e l'articolo 23, nel supporto dell'informazione statistica i paesi devono essere designati in modo da poter essere classificati nella rubrica corrispondente della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero e del commercio fra gli Stati membri, che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. Per ogni paese deve essere menzionato il numero di codice previsto dalla nomenclatura dei paesi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente nella fase della raccolta dei dati.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico per ogni tipo di merce classificata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nel supporto dell'informazione statistica vengono menzionati i seguenti dati:

- a) la destinazione doganale, oppure il regime statistico;
- b) per le merci importate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il paese d'origine o, nel caso che la Commissione deve precisare secondo la procedura di cui all'articolo 21, il paese di provenienza;
- c) per le merci esportate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il paese di destinazione;
- d) la quantità della merce, in massa netta e unità supplementari;
- e) il valore statistico delle merci;
- f) il tipo di trasporto fino alla frontiera;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tipo di trasporto interno;
- h) la preferenza, secondo la codificazione prevista dalla regolamentazione doganale;
- i) la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera;
- j) il contenitore.

2. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ha la facoltà di aggiungere all'elenco del paragrafo 1 i dati che seguono, stabilendo, per ciascuno di essi, la data a

decorrere dalla quale essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione statistica:

- a) l'importo fatturato;
- b) la natura della transazione;
- c) le condizioni di consegna.

3. Gli Stati membri, per soddisfare esigenze nazionali, possono prescrivere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano menzionati:

- per le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro di destinazione e per le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di esportazione reale;
- dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a patto che la fornitura di questi sia compatibile con le disposizioni relative al documento amministrativo unico.

4. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, determina:

- la definizione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino;
- le modalità in base alle quali essi sono riportati nel supporto dell'informazione statistica.

Articolo 11

La Comunità e gli Stati membri elaborano le statistiche del commercio estero sulla base dei dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 12

1. Si definisce come soglia statistica il limite, espresso in valore o in massa netta, al di sotto del quale non vengono elaborati risultati.

2. Le soglie statistiche sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 13

1. Gli Stati membri trasmettono mensilmente i dati statistici mensili del loro commercio con paesi terzi, elaborati ai sensi dell'articolo 11, compresi i dati dichiarati riservati a norma della legislazione nazionale o della prassi vigente in materia di riservatezza statistica, ai sensi del disposto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto⁽¹⁾. Il suddetto regolamento stabilisce le norme relative al trattamento confidenziale delle informazioni.

2. Ove necessario, le modalità di trasmissione dei dati di cui sopra sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

Articolo 14

I risultati delle statistiche del commercio estero della Comunità e dei suoi Stati membri vengono elaborati dalla Commissione sulla base dei risultati ad essa trasmessi dagli Stati membri e vengono da questa messi a disposizione degli utenti in base alle sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 15

Fatta salva la regolamentazione doganale, le disposizioni relative alla semplificazione dell'informazione statistica sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

CAPITOLO III

Statistiche del transito, statistiche dei depositi doganali e statistiche delle zone franche e dei depositi franchi*Articolo 16*

1. L'elaborazione da parte degli Stati membri delle statistiche di cui agli articoli 17, 18 e 19 è facoltativa.
2. Le prescrizioni degli Stati membri in materia restano applicabili in mancanza di un'armonizzazione comunitaria.

Articolo 17

Fra le merci di cui all'articolo 4, le merci che penetrano nel territorio statistico di uno Stato membro, vi restano per un determinato periodo o vi sostano per motivi inerenti al trasporto e lo lasciano, sotto un regime doganale di transito, sono oggetto delle statistiche del transito.

Articolo 18

Fra le merci di cui all'articolo 4, quelle che sono assoggettate al regime del deposito doganale o per le quali le procedure relative a tale regime sono state espletate, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, costituiscono oggetto delle statistiche dei depositi doganali.

Articolo 19

Fra le merci di cui all'articolo 4, quelle che entrano nelle zone franche e nei depositi franchi, o che ne escono, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, costituiscono oggetto delle statistiche delle zone franche e dei depositi franchi.

CAPITOLO IV

Comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi*Articolo 20*

1. È istituito un comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi in appresso denominato « comi-

tato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 21

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

CAPITOLO V

Disposizioni finali*Articolo 22*

1. I risultati desunti dalle statistiche a norma del presente regolamento possono essere divulgati. Tuttavia, su richiesta dell'esportatore o importatore, presentata presso le autorità nazionali competenti, i dati che ne consentano l'identificazione indiretta non sono divulgati o sono raggruppati affinché la loro diffusione non pregiudichi il rispetto della riservatezza statistica.

2. I provvedimenti necessari all'applicazione uniforme del paragrafo 1 sono adottati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 23

1. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 21, procedure semplificate di rilevazione delle informazioni creando, in particolare, le condizioni per un più esteso ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione.

2. Tuttavia, le prescrizioni degli Stati membri in materia vengono applicate fino all'entrata in vigore delle procedure di cui al paragrafo 1 o per tenere conto della loro particolare organizzazione amministrativa.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

Esso è applicabile alla data in cui entrano in vigore le disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 21. A tale data, vengono abrogati il regolamento (CEE) n. 1736/75 e il regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento delle statistiche del commercio estero della Comunità alle direttive sull'armonizzazione delle procedure di esportazione e di messa in libera pratica delle merci⁽¹⁾. Tutti i riferimenti a tali regolamenti, che compaiono negli atti comunitari in vigore, devono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 28. 1. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1173/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

recante sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile; che, a tale scopo, il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'impiego;

considerando che i principi e talune modalità di determinazione di dette misure tecniche devono essere stabiliti a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca esercitate nelle acque marittime soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽⁴⁾ stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso delimitate;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3094/86, soltanto i pescherecci comunitari con reti a strascico a pali rispondenti a deter-

minate condizioni possono essere iscritti su un elenco che li autorizza a pescare nella zona di protezione dei pesci piatti;

considerando che una di queste condizioni è la limitazione della potenza motrice; che occorre quindi, per garantire il rispetto di tale condizioni, vietare ai pescherecci con reti a strascico a pali che dopo la loro iscrizione in detto elenco superano la potenza motrice autorizzata nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, l'esercizio di un'attività di pesca nella zona delimitata in detto articolo;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3094/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3094/86, è inserito il seguente paragrafo:

« 4 bis. I pescherecci che non soddisfano le condizioni necessarie per essere iscritti negli elenchi conformemente a quanto disposto nei paragrafi 3 e 4 non possono esercitare le attività di pesca contemplate nei paragrafi suddetti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

⁽¹⁾ GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/94 (GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1174/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1110/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1110/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1110/95, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 18. 5. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	38,37 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,41 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	38,37 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,41 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4171
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,71
1701 99 10 910	42,38
1701 99 10 950	42,38
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4171

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti riportati in allegato è sospesa dal 25 maggio al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	Designazione delle merci
1702 30 } 1702 40 } 1702 90 2106 90	I seguenti prodotti trasformati a base di cereali : Glucosio e sciroppo di glucosio altri, compreso lo zucchero invertito Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

REGOLAMENTO (CE) N. 1176/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 22 e 23 maggio 1995 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	59,00 (2)
1509 10 90	59,00 (2)
1509 90 00	70,00 (3)
1510 00 10	72,00 (2)
1510 00 90	116,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,7245 ECU/100 kg.

b) per la Turchia: di 13,8645 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, Tunisia e il Marocco: di 15,3245 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,661 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,731 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 8,754 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,004 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	12,98
0711 20 90	12,98
1522 00 31	29,50
1522 00 39	47,20
2306 90 19	5,76

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del *mercato del riso*⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/95⁽⁵⁾,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (°)
1006 10 21	—	186,14	380,98
1006 10 23	—	180,14	368,98
1006 10 25	—	180,14	368,98
1006 10 27	276,74	180,14	368,98
1006 10 92	—	186,14	380,98
1006 10 94	—	180,14	368,98
1006 10 96	—	180,14	368,98
1006 10 98	276,74	180,14	368,98
1006 20 11	—	233,76	476,23
1006 20 13	—	226,26	461,22
1006 20 15	—	226,26	461,22
1006 20 17	345,92	226,26	461,22
1006 20 92	—	233,76	476,23
1006 20 94	—	226,26	461,22
1006 20 96	—	226,26	461,22
1006 20 98	345,92	226,26	461,22
1006 30 21	—	287,46	603,73
1006 30 23	—	332,13	692,97
1006 30 25	—	332,13	692,97
1006 30 27	519,73	332,13	692,97
1006 30 42	—	287,46	603,73
1006 30 44	—	332,13	692,97
1006 30 46	—	332,13	692,97
1006 30 48	519,73	332,13	692,97
1006 30 61	—	306,57	642,97
1006 30 63	—	356,51	742,86
1006 30 65	—	356,51	742,86
1006 30 67	557,15	356,51	742,86
1006 30 92	—	306,57	642,97
1006 30 94	—	356,51	742,86
1006 30 96	—	356,51	742,86
1006 30 98	557,15	356,51	742,86
1006 40 00	—	60,52	128,29

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

REGOLAMENTO (CE) N. 1178/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° giugno 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,

— un punto percentuale per il tasso di proteine,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, della Commissione (¹)

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

(¹) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad

un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Burgenland	3 097
Niederösterreich	28 919
Oberösterreich	19 434
Steiermark	2 519
Wien	15 351

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1178/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

[Regolamento (CE) n. 1178/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax : 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1179/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 30 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 30 000 tonnellate di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 30 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° giugno 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(6) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco .

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni :

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità :

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale ;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a :

- 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale ;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può :

- accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II ; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II ;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II ; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili

all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Niederösterreich	8 966
Oberösterreich	21 213

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1179/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco**

[Regolamento (CE) n. 1179/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

- DG VI-C-1
- Telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : 296 49 56
 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1180/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 50 000 tonnellate di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il 50 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° giugno 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili

all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Burgenland	15 563
Niederösterreich	19 390
Wien	15 846

ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di
50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1180/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1180/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax : 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 561/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁷⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo

inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 561/95 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

— circa 2 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;

b) carni disossate:

— circa 5 705 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

— circa 3 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese

— circa 5 406 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 giugno 1995.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 55.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di

determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 12 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 150 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati,
- 170 ECU/100 kg per le carni disossate.

Tuttavia, per i filetti, la cauzione è di 3 000 ECU/t.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 561/95 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindestpriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ecus per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lid-Staat	Produkten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Vähimmäishinnat ecuna tonnia kohden ilmaistuna (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Minimipriser i ecu per ton (1)

a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben

Danmark	<i>Bagfjerdinger af:</i> — kategori A/C, klasse R og O	2	1 000
---------	---	---	-------

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

Danmark	<i>Kategori A/C:</i> — Skank og muskel — Yderlår med lårtunge — Øvrigt kød af forfjerdinger	1 1 1	1 200 2 500 2 000
Ireland	<i>Category C:</i> — Insides — Outsides — Shin and Shanks — Briskets — Forequarters — Plate and Flank — Intervention silverside — Intervention shank — Intervention thick flank — Intervention forequarter — Intervention flank — Intervention shin — Intervention brisket — Intervention shoulder — Intervention forerib — Intervention topside	34 815 2 4 9 9 148 303 259 587 1 158 171 410 905 341 251	3 200 3 200 2 200 1 800 2 300 1 700 3 200 2 200 2 900 2 300 1 700 2 200 1 800 2 300 2 300 3 400

United Kingdom	Category C:		
	— Fillet	195	4 000
	— Striploin	372	2 400
	— Silverside	798	3 200
	— Shin and Shank	1 925	1 500
	— Thick flank	1 115	2 250
	— Brisket	102	1 800
	— Forerib	100	1 800
	— Rump	250	2 300
	— Thin flank	30	1 700
	— Topside	134	3 400
	— Intervention silverside	94	3 200
	— Intervention thick flank	70	2 250
	— Intervention brisket	67	1 800
	— Intervention rump	63	2 300
	— Intervention topside	100	3 400
	— Intervention flank	166	1 700
	— Intervention forerib	53	2 300
	— Intervention shank	47	1 800
	— Intervention shin	24	1 800

(¹) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(²) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(³) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(⁴) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(⁵) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(⁶) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(⁷) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(⁸) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(⁹) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

(¹⁰) Näitä hintoja sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.

(¹¹) Dessa priser gäller i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

IRELAND : Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK : EU-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1780 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995

**che stabilisce talune misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo
agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round per il settore delle carni
bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽³⁾, in particolare dall'articolo 15,

considerando che, al fine della distinzione tra quantitativi esportati prima dell'entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round e quantitativi esportati dopo tale data, l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁴⁾ prevede che la validità dei titoli di esportazione rilasciati nel quadro del regime attualmente in vigore sia limitata al giorno precedente l'entrata in vigore del nuovo accordo per il prodotto interessato; che detto provvedimento può comportare un'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round; che, al fine di evitare siffatta interruzione, è opportuno adottare misure transitorie che consentano, anteriormente all'entrata in vigore di detto accordo, il rilascio di titoli di esportazione utilizzabili, salvo casi particolari, a partire da tale data;

considerando che, come regola generale, il Consiglio ha subordinato la concessione di restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione in base alla destinazione; che, qualora la destinazione cambi, la restituzione da versare è quella stabilita per la destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile per quella prefissata; che, al fine di impedire il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione di destinazioni con tassi di restituzioni più elevati, è opportuno introdurre un disincentivo per il caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata;

considerando che, al fine di garantire una gestione rigorosa dei quantitativi da esportare, occorre subordinare il rilascio dei titoli ad un periodo di attesa ed indicare i dati

da comunicare alla Commissione, nonché le modalità di questa comunicazione; che occorre altresì introdurre talune deroghe alle norme in materia di tolleranza;

considerando che occorre contrassegnare i quantitativi esportati nel quadro dell'aiuto alimentare internazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round;

considerando che le consegne connesse al vettovagliamento nella Comunità, così come le forniture alle organizzazioni internazionali e alle forze armate e le esportazioni di piccole quantità, presentano un carattere specifico ed un'importanza economica modesta; che, per queste ragioni, è stato previsto un regime semplificato di pagamento delle restituzioni all'esportazione, nell'intento di facilitare le operazioni di esportazione e di evitare un onere amministrativo inutile per gli operatori economici e le amministrazioni competenti; che, deve pertanto essere mantenuto in vigore il sistema di pagamento semplificato delle restituzioni per tali consegne, evitando di rendere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione che fissi in anticipo la restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi la parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 e per i prodotti corrispondenti ai codici NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69, modalità di applicazione transitorie relative al rilascio dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione, emessi prima dell'entrata in vigore dei meccanismi stabiliti in applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round (in appresso denominato « accordo »).

Tali titoli vengono imputati al primo anno del periodo di attuazione dell'accordo.

Articolo 2

1. Per le esportazioni da effettuare successivamente al 1° luglio 1995 possono essere chiesti titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano :

- nella casella 16, l'indicazione del codice a 11 cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per la restituzione all'esportazione ;
- nella casella 7, l'indicazione del paese di destinazione.

Articolo 3

I titoli di esportazione vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, sempreché non vengano adottate misure particolari entro tale termine.

Articolo 4

1. In deroga al regolamento (CE) n. 1521/94, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 non possono essere utilizzati prima di tale data.

Tuttavia, i titoli anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati prima di tale data per l'assoggettamento ad uno dei regimi previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽¹⁾; in tal caso la dichiarazione d'esportazione prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽²⁾ non può essere presentata anteriormente al 1° luglio 1995.

Nella casella 22 le domande e i titoli recano una delle seguenti diciture sottolineate :

- Certificado GATT
utilizable a partir del 1 de julio de 1995, excepto en caso de aplicación de alguno de los regímenes establecidos por el Reglamento (CEE) n° 565/80
- GATT-licens
Kan anvendes fra den 1. juli 1995, medmindre produktet undergives en af ordningerne i forordning (EØF) nr. 565/80
- GATT-Lizenz
gültig ab 1. Juli 1995 außer bei Anwendung einer der Regelungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 565/80
- Πιστοποιητικό της GATT
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την 1η Ιουλίου 1995, εκτός της περιπτώσεως υπαγωγής σε ένα από τα καθεστώτα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
- GATT licence
valid from 1 July 1995, except where the goods are placed under one of the procedures provided for in Regulation (EEC) No 565/80
- Certificat GATT
utilisable à partir du 1^{er} juillet 1995, sauf en cas de mise sous l'un des régimes du règlement (CEE) n° 565/80
- Titolo GATT
utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995, salvo assoggettamento ad uno dei regimi di cui al regolamento (CEE) n. 565/80

— GATT-certificaat

op of na 1 juli 1995 te gebruiken, behalve bij toepassing van een van de regelingen van Verordening (EEG) nr. 565/80

— Certificado GATT

utilizável a partir de 1 de Julho de 1995, excepto em caso de colocação sob um dos regimes do Regulamento (CEE) n° 565/80

— GATT-licens

giltigt från och med den 1 juli 1995, utom i de fall då produkten omfattas av något av förfarandena i förordning (EEG) nr 565/80

— GATT-todistus

voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1995, paitsi sovellettaessa jotain asetuksen (ETY) N:o 565/80 järjestelyistä

2. Il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, decorre dal momento della loro consegna effettiva ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾.

Articolo 5

1. Il quantitativo esportato entro i limiti di tolleranza previsti all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

La casella 22 (« Condizioni particolari ») del titolo reca una delle seguenti diciture :

- Restitución válida por (cantidad por la que se expida el certificado)
- Restitution gyldig for (den mængde, som licensen er udstedt for)
- Erstattung anwendbar für (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- Επιστροφή που ισχύει για (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό)
- Refund valid for (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valable pour (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per (quantitativo per cui è rilasciato il titolo)
- Restitutie geldig voor (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para (quantidade em relação à qual é emitido o certificado)
- Bidrag giltigt för (den kvantitet som licensen är utfärdad för)
- Tuki on voimassa (määrä, jolle todistus myönnetään)

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

2. Qualora il titolo sia restituito all'organismo emittente durante il periodo corrispondente ai primi due terzi della sua durata di validità, la garanzia incamerata conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 viene ridotta del 40 %.

Per l'applicazione del primo comma, la frazione di un giorno equivale ad un giorno intero.

3. Per la prova dell'utilizzazione del titolo, il termine di 6 mesi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3719/88, è sostituito dal termine di due mesi.

Per la prova prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di sei mesi resta invariato.

Articolo 6

1. Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato non sia stata rispettata :

- a) se l'aliquota della restituzione vigente per la destinazione reale è pari o superiore a quella prevista per la destinazione indicata alla casella 7, si applica l'aliquota per la destinazione indicata nella casella 7 ;
- b) se l'aliquota della restituzione vigente per la dichiarazione reale è inferiore a quella prevista per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è quella risultante dall'applicazione dell'aliquota corrispondente alla destinazione reale, ridotta, salvo forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione corrispondente alla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione corrispondente alla destinazione reale.

Le aliquote di restituzione da considerare sono quelle vigenti il giorno di presentazione della domanda di titolo.

2. Qualora, alla medesima operazione, si applichino le disposizioni del paragrafo 1 e le disposizioni dell'11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 viene diminuito dell'importo della sanzione prevista dall'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 7

Le domande di titoli ed i titoli che vengono emessi per realizzare un'operazione di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo, recano, nella casella 20, una delle diciture seguenti :

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria
- GATT-licens — Fødevarhjælp
- GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe
- Πιστοποιητικό της GATT — Επισιτιστική βοήθεια

- GATT licence — food aid
- Certificat GATT — Aide alimentaire
- Titolo GATT — Aiuto alimentare
- GATT-certificaat — Voedselhulp
- Certificado GATT — Ajuda alimentar
- GATT-licens — Livsmedelsbistånd
- GATT-todistus — Elintarvikeapu

Tali titoli possono recare o non recare la fissazione anticipata della restituzione. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 non sono applicabili a tali titoli.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana, entro le ore 12 :
 - i) — le domande dei titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, o l'assenza di domande di titoli,
 - le domande di titoli previste all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, presentate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione ;
 - ii) le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli in base a domande presentate a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
- b) prima del giorno 15 di ogni mese, per il mese precedente.
 - i) i titoli emessi a norma dell'articolo 7 ;
 - ii) le quantità per le quali i titoli sono stati emessi, e che non sono stati interamente utilizzati ;
 - iii) le quantità, per ciascun codice a 11 cifre, e le restituzioni concesse senza emissione di titolo recante fissazione anticipata della restituzione durante il mese precedente per le destinazioni previste dagli articoli 3 bis, 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ; tali dati sono riportati in base a ciascuno degli articoli indicati.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e delle consegne di cui al paragrafo 1, lettera a) punto ii) deve indicare :

- la quantità per ciascun codice di prodotto, a undici cifre, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ;
- la quantità per ciascun codice ripartita in base alla destinazione.

La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) deve indicare le quantità di cui al primo trattino.

La comunicazione di cui al paragrafo 1 b), punto ii) deve indicare le quantità di cui al primo trattino e l'importo totale della restituzione, per ciascun codice.

Articolo 9

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 10

Il presente regolamento non si applica :

- ai titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione che siano richiesti per esportazioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

da effettuare anteriormente alla data di applicazione dell'accordo ;

- ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), alle consegne previste dagli articoli 3 bis, 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, per i quali la restituzione non è fissata in anticipo ; a tali consegne si applica tuttavia l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CE) n. 1055/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 245/95⁽⁴⁾, fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 12 maggio 1995, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni

all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1055/95 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 29 dell'8. 2. 1995, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(FCU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	56,66
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	108,64
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	20,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1184/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 22 e 23 maggio 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 973/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 909/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti

titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 900, 0207 21 90 190, 0207 41 11 900, 0207 41 71 190, 0207 42 51 000, 0207 42 59 000 e 0207 42 10 990 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 909/95, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 22 e 23 maggio 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾ modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 176/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 927/95⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 176/95 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 23 dal 5 all'11 giugno 1995	Settimana n. 24 dal 12 al 18 giugno 1995	Settimana n. 25 dal 19 al 25 giugno 1995	Settimana n. 26 dal 26 giugno al 2 luglio 1995
0104 10 30 ⁽¹⁾	90,353	87,603	85,408	83,214
0104 10 80 ⁽¹⁾	90,353	87,603	85,408	83,214
0104 20 90 ⁽¹⁾	90,353	87,603	85,408	83,214
0204 10 00 ⁽²⁾	192,240	186,390	181,720	177,050
0204 21 00 ⁽²⁾	192,240	186,390	181,720	177,050
0204 22 10 ⁽²⁾	134,568	130,473	127,204	123,935
0204 22 30 ⁽²⁾	211,464	205,029	199,892	194,755
0204 22 50 ⁽²⁾	249,912	242,307	236,236	230,165
0204 22 90 ⁽²⁾	249,912	242,307	236,236	230,165
0204 23 00 ⁽²⁾	349,877	339,230	330,730	322,231
0204 50 11 ⁽²⁾	192,240	186,390	181,720	177,050
0204 50 13 ⁽²⁾	134,568	130,473	127,204	123,935
0204 50 15 ⁽²⁾	211,464	205,029	199,892	194,755
0204 50 19 ⁽²⁾	249,912	242,307	236,236	230,165
0204 50 31 ⁽²⁾	249,912	242,307	236,236	230,165
0204 50 39 ⁽²⁾	349,877	339,230	330,730	322,231
0210 90 11 ⁽³⁾	249,912	242,307	236,236	230,165
0210 90 19 ⁽³⁾	349,877	339,230	330,730	322,231

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽⁴⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti di prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1186/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 177/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/95 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 177/95 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 36.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione
di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 23 dal 5 all'11 giugno 1995	Settimana n. 24 dal 12 al 18 giugno 1995	Settimana n. 25 dal 19 al 25 giugno 1995	Settimana n. 26 dal 26 giugno al 2 luglio 1995
0204 30 00	156,680	152,293	148,790	145,288
0204 41 00	156,680	152,293	148,790	145,288
0204 42 10	109,676	106,605	104,153	101,702
0204 42 30	172,348	167,522	163,669	159,817
0204 42 50	203,684	197,981	193,427	188,874
0204 42 90	203,684	197,981	193,427	188,874
0204 43 10	285,158	277,173	270,798	264,424
0204 43 90	285,158	277,173	270,798	264,424
0204 50 51	156,680	152,293	148,790	145,288
0204 50 53	109,676	106,605	104,153	101,702
0204 50 55	172,348	167,522	163,669	159,817
0204 50 59	203,684	197,981	193,427	188,874
0204 50 71	203,684	197,981	193,427	188,874
0204 50 79	285,158	277,173	270,798	264,424

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	052	69,0
	060	80,2
	066	41,3
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	70,6
	999	66,0
	0707 00 25	052
053		166,9
060		39,2
066		68,6
068		57,3
204		49,1
624		207,3
999		90,8
0709 90 75	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5
0809 20 31, 0809 20 39	400	424,3
	999	424,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁸⁾
0709 90 60	105,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	105,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	56,95 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	87,56
1001 90 99	87,56 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	141,77 ⁽⁶⁾
1003 00 10	105,26
1003 00 90	105,26 ⁽⁹⁾
1004 00 00	104,41
1005 10 90	105,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	105,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	112,47 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,38 ⁽⁹⁾
1008 20 00	59,65 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	168,17 ⁽⁹⁾
1101 00 15	168,17 ⁽⁹⁾
1101 00 90	168,17 ⁽⁹⁾
1102 10 00	244,06
1103 11 10	129,77
1103 11 90	195,76
1107 10 11	169,00
1107 10 19	129,59
1107 10 91	200,50 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	153,14 ⁽⁹⁾
1107 20 00	176,29 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽¹¹⁾ Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1056/95 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1056/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 1056/95, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	5,880	0402 21 91 500	+	121,88
0401 10 90 000	+	5,880	0402 21 91 600	+	132,08
0401 20 11 100	+	5,880	0402 21 91 700	+	138,07
0401 20 11 500	+	9,089	0402 21 91 900	+	144,83
0401 20 19 100	+	5,880	0402 21 99 100	+	109,44
0401 20 19 500	+	9,089	0402 21 99 200	+	110,19
0401 20 91 100	+	12,10	0402 21 99 300	+	111,55
0401 20 91 500	+	14,10	0402 21 99 400	+	119,23
0401 20 99 100	+	12,10	0402 21 99 500	+	121,88
0401 20 99 500	+	14,10	0402 21 99 600	+	132,08
0401 30 11 100	+	18,11	0402 21 99 700	+	138,07
0401 30 11 400	+	27,93	0402 21 99 900	+	144,83
0401 30 11 700	+	41,95	0402 29 15 200	+	0,6800
0401 30 19 100	+	18,11	0402 29 15 300	+	0,9587
0401 30 19 400	+	27,93	0402 29 15 500	+	1,0101
0401 30 19 700	+	41,95	0402 29 15 900	+	1,0864
0401 30 31 100	+	49,96	0402 29 19 200	+	0,6800
0401 30 31 400	+	78,02	0402 29 19 300	+	0,9587
0401 30 31 700	+	86,03	0402 29 19 500	+	1,0101
0401 30 39 100	+	49,96	0402 29 19 900	+	1,0864
0401 30 39 400	+	78,02	0402 29 91 100	+	1,0944
0401 30 39 700	+	86,03	0402 29 91 500	+	1,1923
0401 30 91 100	+	98,05	0402 29 99 100	+	1,0944
0401 30 91 400	+	144,11	0402 29 99 500	+	1,1923
0401 30 91 700	+	168,17	0402 91 11 110	+	5,880
0401 30 99 100	+	98,05	0402 91 11 120	+	12,10
0401 30 99 400	+	144,11	0402 91 11 310	+	20,71
0401 30 99 700	+	168,17	0402 91 11 350	+	25,38
0402 10 11 000	+	68,00	0402 91 11 370	+	30,87
0402 10 19 000	+	68,00	0402 91 19 110	+	5,880
0402 10 91 000	+	0,6800	0402 91 19 120	+	12,10
0402 10 99 000	+	0,6800	0402 91 19 310	+	20,71
0402 21 11 200	+	68,00	0402 91 19 350	+	25,38
0402 21 11 300	+	95,87	0402 91 19 370	+	30,87
0402 21 11 500	+	101,01	0402 91 31 100	+	23,92
0402 21 11 900	+	108,64	0402 91 31 300	+	36,48
0402 21 17 000	+	68,00	0402 91 39 100	+	23,92
0402 21 19 300	+	95,87	0402 91 39 300	+	36,48
0402 21 19 500	+	101,01	0402 91 51 000	+	27,93
0402 21 19 900	+	108,64	0402 91 59 000	+	27,93
0402 21 91 100	+	109,44	0402 91 91 000	+	98,05
0402 21 91 200	+	110,19	0402 91 99 000	+	98,05
0402 21 91 300	+	111,55	0402 99 11 110	+	0,0588
0402 21 91 400	+	119,23	0402 99 11 130	+	0,1210

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150	+	0,1976	0403 90 61 100	+	0,0588
0402 99 11 310	+	23,89	0403 90 61 300	+	0,0909
0402 99 11 330	+	28,66	0403 90 63 000	+	0,1210
0402 99 11 350	+	38,11	0403 90 69 000	+	0,1811
0402 99 19 110	+	0,0588	0404 90 11 100	+	67,00
0402 99 19 130	+	0,1210	0404 90 11 910	+	5,880
0402 99 19 150	+	0,1976	0404 90 11 950	+	20,53
0402 99 19 310	+	23,89	0404 90 13 120	+	67,00
0402 99 19 330	+	28,66	0404 90 13 130	+	95,02
0402 99 19 350	+	38,11	0404 90 13 140	+	100,10
0402 99 31 110	+	0,2593	0404 90 13 150	+	107,67
0402 99 31 150	+	39,66	0404 90 13 911	+	5,880
0402 99 31 300	+	0,4996	0404 90 13 913	+	12,10
0402 99 31 500	+	0,8603	0404 90 13 915	+	18,11
0402 99 39 110	+	0,2593	0404 90 13 917	+	27,93
0402 99 39 150	+	39,66	0404 90 13 919	+	41,95
0402 99 39 300	+	0,4996	0404 90 13 931	+	20,53
0402 99 39 500	+	0,8603	0404 90 13 933	+	25,18
0402 99 91 000	+	0,9805	0404 90 13 935	+	30,61
0402 99 99 000	+	0,9805	0404 90 13 937	+	36,18
0403 10 22 100	+	5,880	0404 90 13 939	+	37,83
0403 10 22 300	+	9,089	0404 90 19 110	+	108,47
0403 10 24 000	+	12,10	0404 90 19 115	+	109,20
0403 10 26 000	+	18,11	0404 90 19 120	+	110,56
0403 10 32 100	+	0,0588	0404 90 19 130	+	118,17
0403 10 32 300	+	0,0909	0404 90 19 135	+	120,78
0403 10 34 000	+	0,1210	0404 90 19 150	+	130,89
0403 10 36 000	+	0,1811	0404 90 19 160	+	136,84
0403 90 11 000	+	67,00	0404 90 19 180	+	143,53
0403 90 13 200	+	67,00	0404 90 31 100	+	67,00
0403 90 13 300	+	95,02	0404 90 31 910	+	5,880
0403 90 13 500	+	100,10	0404 90 31 950	+	20,53
0403 90 13 900	+	107,67	0404 90 33 120	+	67,00
0403 90 19 000	+	108,47	0404 90 33 130	+	95,02
0403 90 31 000	+	0,6700	0404 90 33 140	+	100,10
0403 90 33 200	+	0,6700	0404 90 33 150	+	107,67
0403 90 33 300	+	0,9502	0404 90 33 911	+	5,880
0403 90 33 500	+	1,0010	0404 90 33 913	+	12,10
0403 90 33 900	+	1,0767	0404 90 33 915	+	18,11
0403 90 39 000	+	1,0847	0404 90 33 917	+	27,93
0403 90 51 100	+	5,880	0404 90 33 919	+	41,95
0403 90 51 300	+	9,089	0404 90 33 931	+	20,53
0403 90 53 000	+	12,10	0404 90 33 933	+	25,18
0403 90 59 110	+	18,11	0404 90 33 935	+	30,61
0403 90 59 140	+	27,93	0404 90 33 937	+	36,18
0403 90 59 170	+	41,95	0404 90 33 939	+	37,83
0403 90 59 310	+	49,96	0404 90 39 110	+	108,47
0403 90 59 340	+	78,02	0404 90 39 115	+	109,20
0403 90 59 370	+	86,03	0404 90 39 120	+	110,56
0403 90 59 510	+	98,05	0404 90 39 130	+	118,17
0403 90 59 540	+	144,11			
0403 90 59 570	+	168,17			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150	+	120,78	0405 00 19 500	+	156,10
0404 90 51 100	+	0,6700	0405 00 19 700	+	160,00
0404 90 51 910	+	0,0588	0405 00 90 100	+	181,13
0404 90 51 950	+	23,70	0405 00 90 900	+	233,21
0404 90 53 110	+	0,6700	0406 10 20 100	+	—
0404 90 53 130	+	0,9502	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150	+	1,0010		400	35,39
0404 90 53 170	+	1,0767		404	—
0404 90 53 911	+	0,0588		...	43,47
0404 90 53 913	+	0,1210	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 915	+	0,1811		400	35,39
0404 90 53 917	+	0,2793		404	—
0404 90 53 919	+	0,4195		...	43,47
0404 90 53 931	+	23,70	0406 10 20 610	028	12,24
0404 90 53 933	+	28,43		037	—
0404 90 53 935	+	37,79		039	—
0404 90 53 937	+	39,33		400	79,06
0404 90 59 130	+	1,0847		404	—
0404 90 59 150	+	1,1817		...	81,10
0404 90 59 930	+	0,5998	0406 10 20 620	028	18,13
0404 90 59 950	+	0,8603		037	—
0404 90 59 990	+	0,9805		039	—
0404 90 91 100	+	0,6700		400	87,17
0404 90 91 910	+	0,0588		404	—
0404 90 91 950	+	23,70		...	88,93
0404 90 93 110	+	0,6700	0406 10 20 630	028	21,75
0404 90 93 130	+	0,9502		037	—
0404 90 93 150	+	1,0010		039	—
0404 90 93 170	+	1,0767		400	99,07
0404 90 93 911	+	0,0588		404	—
0404 90 93 913	+	0,1210		...	100,41
0404 90 93 915	+	0,1811	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 917	+	0,2793		037	—
0404 90 93 919	+	0,4195		039	—
0404 90 93 931	+	23,70		400	117,82
0404 90 93 933	+	28,43		404	—
0404 90 93 935	+	37,79		...	117,82
0404 90 93 937	+	39,33	0406 10 20 650	028	24,93
0404 90 99 130	+	1,0847		037	—
0404 90 99 150	+	1,1817		039	—
0404 90 99 930	+	0,5998		400	58,91
0404 90 99 950	+	0,8603		404	—
0404 90 99 990	+	0,9805		...	122,66
0405 00 11 200	+	120,98	0406 10 20 660	+	—
0405 00 11 300	+	152,20	0406 10 20 810	028	—
0405 00 11 500	+	156,10		037	—
0405 00 11 700	+	160,00		039	—
0405 00 19 200	+	120,98		400	19,10
0405 00 19 300	+	152,20		404	—
				...	19,10

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	84,31		400	57,91		
	404	—		404	—		
	***	94,20		***	64,73		
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	84,31		400	39,43		
	404	—		404	—		
	***	94,20		***	44,12		
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	102,91		400	57,91		
	404	—		404	—		
	***	114,99		***	64,73		
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	102,91		400	84,31		
	404	—		404	—		
	***	114,99		***	94,20		
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 100	+	—		
	0406 30 31 300	028		—	0406 30 39 300	028	—
		037		—		037	—
		039		—		039	—
		400		102,91		400	39,43
		404		—		404	18,13
***		114,99	***	44,12			
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	18,15		400	57,91		
	404	—		404	25,38		
	***	20,69		***	64,73		
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	39,43		400	84,31		
	404	—		404	—		
	***	44,12		***	94,20		
0406 30 31 930	028	—	0406 30 39 930	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	39,43		400	84,31		
	404	—		404	—		
	***	44,12		***	94,20		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 06 900	+	—
	037	—	0406 90 07 000	028	—
	039	—		037	—
	400	102,91		039	—
	404	—		400	117,82
	***	114,99		404	—
0406 30 90 000	028	—		***	144,41
	037	—	0406 90 08 100	028	—
	039	—		037	—
	400	102,91		039	—
	404	—		400	117,82
	***	114,99		404	—
0406 40 50 000	028	—		***	144,41
	400	108,78	0406 90 08 900	+	—
	404	—	0406 90 09 100	028	—
	***	114,66		037	—
0406 40 90 000	028	—		039	—
	400	108,78		400	117,82
	404	—		404	—
	***	114,66		***	144,41
0406 90 02 100	028	—	0406 90 09 900	+	—
	037	—	0406 90 12 000	028	—
	039	—		037	—
	400	117,82		039	—
	404	—		400	117,82
	***	144,41		404	—
0406 90 02 900	+	—		***	144,41
0406 90 03 100	028	—	0406 90 14 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	***	144,41		***	144,41
0406 90 03 900	+	—	0406 90 14 900	+	—
0406 90 04 100	028	—	0406 90 16 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	***	144,41		***	144,41
0406 90 04 900	+	—	0406 90 16 900	+	—
0406 90 05 100	028	—	0406 90 21 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	***	144,41		***	137,48
0406 90 05 900	+	—	0406 90 23 900	028	—
0406 90 06 100	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	58,91
	400	117,82		404	—
	404	—		***	122,66
	***	144,41			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 25 900	028	—	0406 90 35 990	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	58,91		400	117,82
	404	—		404	—
	***	122,66		***	117,82
0406 90 27 900	028	—	0406 90 37 000	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	50,87		400	117,82
	404	—		404	—
	***	103,95		***	144,41
0406 90 31 119	028	—	0406 90 61 000	028	—
	037	—		037	81,58
	039	—		039	81,58
	400	56,62		400	167,67
	404	14,50		404	126,88
	***	81,53		***	167,67
0406 90 31 151	028	—	0406 90 63 100	028	—
	037	—		037	95,19
	039	—		039	95,19
	400	52,92		400	192,25
	404	13,56		404	145,01
	***	75,99		***	192,25
0406 90 31 159	+	—	0406 90 63 900	028	—
0406 90 33 119	028	—		037	63,45
	037	—		039	63,45
	039	—		400	135,95
	400	56,62		404	72,51
	404	14,50		***	149,54
	***	81,53	0406 90 69 100	+	—
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 910	028	—
	037	—		037	63,45
	039	—		039	63,45
	400	52,92		400	135,95
	404	13,56		404	72,51
	***	75,99		***	149,54
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	037	—		037	38,67
	039	—		039	38,67
	400	56,62		400	136,87
	404	14,50		404	108,78
	***	81,53		***	136,87
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	52,92		400	58,91
	404	13,56		404	—
	***	75,99		***	114,16
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	21,75
	037	38,67		037	—
	039	38,67		039	—
	400	143,69		400	53,26
	404	81,58		404	—
	***	143,69		***	100,41

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 995	028	24,93
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	58,91		400	58,91
	404	—		404	—
	...	122,66		...	122,66
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 999	+	—
	037	—	0406 90 86 100	+	—
	039	—	0406 90 86 200	028	12,24
	400	67,98	037	—	
	404	—	039	—	
	...	122,66	400	81,10	
0406 90 78 100	028	21,75	404	—	
	037	—	...	81,10	
	039	—	0406 90 86 300	028	18,13
	400	53,26	037	—	
	404	—	039	—	
	...	100,41	400	87,17	
0406 90 78 300	028	—	404	—	
	037	—	...	88,93	
	039	—	0406 90 86 400	028	21,75
	400	58,91	037	—	
	404	—	039	—	
	...	122,66	400	99,07	
0406 90 78 500	028	—	404	—	
	037	—	...	100,41	
	039	—	0406 90 86 900	028	—
	400	67,98	037	—	
	404	—	039	—	
	...	122,66	400	117,82	
0406 90 79 900	028	—	404	—	
	037	—	...	117,82	
	039	—	0406 90 87 100	+	—
	400	50,87	0406 90 87 200	028	12,24
	404	—	037	—	
	...	103,95	039	—	
0406 90 81 900	028	—	400	81,10	
	037	—	404	—	
	039	—	...	81,10	
	400	117,82	0406 90 87 300	028	18,13
	404	—	037	—	
	...	117,82	039	—	
0406 90 85 910	028	—	400	87,17	
	037	38,67	404	—	
	039	38,67	...	88,93	
	400	143,69	0406 90 87 400	028	21,75
	404	81,58	037	—	
	...	143,69	039	—	
0406 90 85 991	028	—	400	99,07	
	037	—	404	—	
	039	—	...	100,41	
	400	117,82			
	404	—			
	...	117,82			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	—	2309 10 15 500	+	—
	037	38,67	2309 10 15 700	+	—
	039	38,67	2309 10 19 010	+	—
	400	136,87	2309 10 19 100	+	—
	404	81,58	2309 10 19 200	+	—
	...	136,87	2309 10 19 300	+	—
0406 90 87 971	028	24,93	2309 10 19 400	+	—
	037	—	2309 10 19 500	+	—
	039	—	2309 10 19 600	+	—
	400	67,07	2309 10 19 700	+	—
	404	—	2309 10 19 800	+	—
	...	122,66	2309 10 70 010	+	—
0406 90 87 972	028	—	2309 10 70 100	+	20,03
	400	35,39	2309 10 70 200	+	26,71
	404	—	2309 10 70 300	+	33,39
	...	43,47	2309 10 70 500	+	40,05
	028	24,93	2309 10 70 600	+	46,73
	037	—	2309 10 70 700	+	53,41
0406 90 87 979	039	—	2309 10 70 800	+	58,76
	400	67,07	2309 90 35 010	+	—
	404	—	2309 90 35 100	+	—
	...	122,66	2309 90 35 200	+	—
	028	12,24	2309 90 35 300	+	—
	037	—	2309 90 35 400	+	—
039	—	2309 90 35 500	+	—	
400	81,10	2309 90 35 700	+	—	
404	—	2309 90 39 010	+	—	
...	81,10	2309 90 39 100	+	—	
0406 90 88 300	028	18,13	2309 90 39 200	+	—
	037	—	2309 90 39 300	+	—
	039	—	2309 90 39 400	+	—
	400	87,17	2309 90 39 500	+	—
	404	—	2309 90 39 600	+	—
	...	88,93	2309 90 39 700	+	—
2309 10 15 010	+	—	2309 90 39 800	+	—
	+	—	2309 90 70 010	+	20,03
	+	—	2309 90 70 100	+	26,71
	+	—	2309 90 70 200	+	26,71
	+	—	2309 90 70 300	+	33,39
	+	—	2309 90 70 500	+	40,05
2309 10 15 200	+	—	2309 90 70 600	+	46,73
2309 10 15 300	+	—	2309 90 70 700	+	53,41
2309 10 15 400	+	—	2309 90 70 800	+	58,76

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione (« + »), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1058/95 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1056/95 della Commissione, dell'11 maggio 1995, che fissa le restitu-

zioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1189/95 ⁽⁸⁾, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 17.⁽⁸⁾ Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,880
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(1)	5,880
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,880
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	9,089
0401 20 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,880
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	9,089
	— — superiore al 3 % :			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	12,10
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	14,10
0401 20 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	12,10
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	14,10
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	18,11
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	27,93
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	41,95
0401 30 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	18,11
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	27,93
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	41,95
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	49,96
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	78,02
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	86,03

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	-- -- altri :			
	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	49,96
	-- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(¹)	78,02
	-- superiore al 39 %	0401 30 39 700	(¹)	86,03
	-- superiore al 45 % :			
0401 30 91	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	98,05
	-- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	144,11
	-- superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	168,17
0401 30 99	-- -- altri :			
	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	98,05
	-- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	144,11
	-- superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	168,17
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (⁷) :			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
0402 10 11	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 000	(²)	68,00
0402 10 19	-- -- altri :	0402 10 19 000	(²)	68,00
	-- altri (³) :			
0402 10 91	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 000	(³)	0,6800
0402 10 99	-- -- altri	0402 10 99 000	(³)	0,6800
	-- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (⁷) :			
0402 21	-- -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
	-- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 21 11	-- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(²)	68,00
	-- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(²)	95,87
	-- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(²)	101,01
	-- superiore al 25 %	0402 21 11 900	(²)	108,64
	-- -- -- altri :			
0402 21 17	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :	0402 21 17 000	(²)	68,00
0402 21 19	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :			
	-- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(³)	95,87
	-- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(²)	101,01
	-- superiore al 25 %	0402 21 19 900	(²)	108,64
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 91 100 0402 21 91 200 0402 21 91 300 0402 21 91 400 0402 21 91 500 0402 21 91 600 0402 21 91 700 0402 21 91 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 109,44 110,19 111,55 119,23 121,88 132,08 138,07 144,83
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 99 100 0402 21 99 200 0402 21 99 300 0402 21 99 400 0402 21 99 500 0402 21 99 600 0402 21 99 700 0402 21 99 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 109,44 110,19 111,55 119,23 121,88 132,08 138,07 144,83
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri (³) : — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % : — — — — — altri : 			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 15 200 0402 29 15 300 0402 29 15 500 0402 29 15 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6800 0,9587 1,0101 1,0864
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % : 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 19 200 0402 29 19 300 0402 29 19 500 0402 29 19 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6800 0,9587 1,0101 1,0864

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 100	(²)	1,0944
	— superiore al 41 %	0402 29 91 500	(²)	1,1923
0402 29 99	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 100	(²)	1,0944
	— superiore al 41 %	0402 29 99 500	(²)	1,1923
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % :			
0402 91 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 110	(²)	5,880
	— superiore al 3 %	0402 91 11 120	(²)	12,10
	— uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 310	(²)	20,71
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 350	(²)	25,38
	— superiore al 7,4 %	0402 91 11 370	(²)	30,87
0402 91 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 110	(²)	5,880
	— superiore al 3 %	0402 91 19 120	(²)	12,10
	— uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 310	(²)	20,71
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 350	(²)	25,38
	— superiore al 7,4 %	0402 91 19 370	(²)	30,87
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % :			
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 100	(²)	23,92
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 300	(²)	36,48
0402 91 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 100	(²)	23,92
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 300	(²)	36,48
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % :			
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	27,93
0402 91 59	— — — — altri	0402 91 59 000	(²)	27,93
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 000	(²)	98,05
0402 91 99	— — — — altri	0402 91 99 000	(²)	98,05

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99	-- altri :			
	-- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	-- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	-- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(³)	0,0588
	-- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(³)	0,1210
	-- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(³)	0,1976
	-- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	-- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(⁴)	23,89
	-- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(⁴)	28,66
	-- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(⁴)	38,11
0402 99 19	-- -- -- -- altri :			
	-- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	-- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(³)	0,0588
	-- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(³)	0,1210
	-- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(³)	0,1976
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	-- -- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(⁴)	23,89
	-- -- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	(⁴)	28,66
	-- -- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	(⁴)	38,11
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 % :			
0402 99 31	-- -- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 31 110	(³)	0,2593
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 150	(⁴)	39,66
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 31 300	(³)	0,4996
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 31 500	(³)	0,8603
0402 99 39	-- -- -- -- -- altri :			
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 39 110	(³)	0,2593
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 150	(⁴)	39,66
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 39 300	(³)	0,4996
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 39 500	(³)	0,8603
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 99 91	-- -- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (³)	0402 99 91 000	(²)	0,9805
0402 99 99	-- -- -- -- -- altri (³)	0402 99 99 000	(²)	0,9805

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 11 000		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	– – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,20
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	– altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		181,13
	– superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		233,21
0406	– Formaggi :			
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (6) :			
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	– – – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	– – – – – inferiore o uguale al 48 % :			
	– aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	– inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	– uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		20,69
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		44,12
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 10 250		44,12
	– uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		64,73
	– uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 10 350		44,12
	– uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		64,73
	– uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		94,20
	– – – – – superiore al 48 % :			
	– aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		44,12
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		64,73

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		94,20
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 10 700		94,20
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		114,99
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		114,99
	— — — altri :	0406 30 10 900		—
	— — — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	(⁹)	20,69
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(⁹)	44,12
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(⁹)	44,12
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(⁹)	64,73
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(⁹)	44,12
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	(⁹)	64,73
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(⁹)	94,20
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(⁹)	44,12
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	(⁹)	64,73
	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(⁹)	94,20
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 39 930	(⁹)	94,20
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(⁹)	114,99
0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(⁹)	114,99
0406 90 23	— — — Edam (Geheimratskäse) :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(⁹)	122,66
0406 90 25	— — — Tilsit :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(⁹)	122,66

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 27	--- Butterkäse : - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : - inferiore al 39 % - uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 100		—
		0406 90 27 900	(⁹)	103,95
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso delle sostanze secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 76 100	(⁹)	100,41
		0406 90 76 300	(⁹)	122,66
		0406 90 76 500	(⁹)	122,66
0406 90 78	----- Gouda : - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 % - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 % ----- altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :	0406 90 78 100	(⁹)	100,41
		0406 90 78 300	(⁹)	122,66
		0406 90 78 500	(⁹)	122,66
0406 90 79	----- Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 79 100		—
		0406 90 79 900	(⁹)	103,95
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 81 100		—
		0406 90 81 900	(⁹)	117,82
0406 90 86	----- superiore al 47 % ed inferiore al 52 % : - formaggi fabbricati con siero di latte - altri : - aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca : - inferiore al 5 % - pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % - pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 % - superiore al 39 %	0406 90 86 100		—
		0406 90 86 200	(⁹)	81,10
		0406 90 86 300	(⁹)	88,93
		0406 90 86 400	(⁹)	100,41
		0406 90 86 900	(⁹)	117,82

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 87	----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :			
	-- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		—
	-- altri :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	-- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(¹)	81,10
	-- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(¹)	88,93
	-- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(¹)	100,41
	-- superiore al 39 % :			
	-- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 951	(¹)	136,87
	-- Maasdam	0406 90 87 971	(¹)	122,66
	-- Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(¹)	43,47
	-- altri	0406 90 87 979	(¹)	122,66
0406 90 88	----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % :			
	-- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 88 100		—
	-- altri :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	-- inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 200	(¹)	81,10
	-- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 300	(¹)	88,93
	-- altri	0406 90 88 900		—

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :

- a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto ;

- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (*) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- a) importo per 100 kg indicati.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è :
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto ;
- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare :
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (†) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (‡) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.
- (§) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

REGOLAMENTO (CE) N. 1191/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1059/95⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1056/95 della Commissione, dell'11 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1189/95⁽⁸⁾, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 41.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 17.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO
« ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽¹⁾ :			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(¹)	5,880
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(¹)	5,880
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(¹)	5,880
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(¹)	9,089
0401 20 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(¹)	5,880
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(¹)	9,089
	– – superiore al 3 % :			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(¹)	12,10
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(¹)	14,10
0401 20 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(¹)	12,10
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(¹)	14,10
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(¹)	18,11
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(¹)	27,93
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(¹)	41,95
0401 30 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(¹)	18,11
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(¹)	27,93
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(¹)	41,95
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(¹)	49,96
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(¹)	78,02
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(¹)	86,03

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	49,96
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	78,02
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	86,03
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	98,05
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	144,11
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	168,17
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	98,05
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	144,11
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	168,17
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	(2)	68,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(2)	108,64
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 11 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		181,13
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		233,21
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam	0406 90 23 900		122,66
0406 90 25	Tilsit	0406 90 25 900		122,66
0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	0406 90 76 100		100,41

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 78	----- Gouda ----- altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :	0406 90 78 100		100,41
0406 90 79	Esrám, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 900		103,95
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 900		117,82
0406 90 86	----- superiore al 47 % ed inferiore al 52 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 86 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	- inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(3)	81,10
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 86 300	(3)	88,93
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 86 400	(3)	100,41
	- superiore al 39 %	0406 90 86 900	(3)	117,82
0406 90 87	----- superiore al 52 % e inferiore o uguale a 62 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(3)	81,10
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(3)	88,93
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(3)	100,41
	- superiore al 39 % :			
	- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 951	(3)	136,87
	- Maasdam	0406 90 87 971	(3)	122,66
	- Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(3)	43,47
	- altri	0406 90 87 979	(3)	122,66
0406 90 88	----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 88 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	- inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 200	(3)	81,10
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 300	(3)	88,93
	- altri	0406 90 88 900		—

-
- (1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (3) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 820/95⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la cinquantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,419 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 960/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1100/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 960/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 960/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 30.
⁽⁶⁾ GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	50,55	—
1702 20 90	50,55	—
1702 30 10	—	59,06
1702 40 10	—	59,06
1702 60 10	—	59,06
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	112,21
1702 60 90 90 ⁽³⁾	50,55	—
1702 90 30	—	59,06
1702 90 60	50,55	—
1702 90 71	50,55	—
1702 90 80	—	112,21
1702 90 99	50,55	—
2106 90 30	—	59,06
2106 90 59	50,55	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	38,53 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,53 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,53 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,53 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,55
1701 99 10	50,55
1701 99 90	50,55 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 45,049 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 62.

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

che sospende temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in quale misura possono essere rilasciati i titoli di esportazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dal regolamento (CE) n. 974/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della Commissione (7); che occorre sospendere temporaneamente la fissazione anticipata della restituzione per tali prodotti e fissare i coefficienti di riduzione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

1. Per il periodo dal 25 al 29 maggio 1995, è sospesa la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90 e 0406, per quanto riguarda le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95.

visto il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/95 (6), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

2. Non è dato seguito alle domande pendenti di cui al paragrafo 1, relative a titoli con fissazione anticipata della restituzione che avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 25 maggio 1995, esclusi i titoli di cui al paragrafo 3 per i quali è fissato un coefficiente di riduzione.

considerando che si osservano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la fissazione anticipata della restituzione esclusivamente a scopo speculativo; che il rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti rischia di comportare il superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti in esame, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/95

3. Il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2729/81, applicabile alle domande di titolo di esportazione presentate il 19 maggio 1995, escluse le domande di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici della nomenclatura combinata indicati nella colonna (1) dell'allegato, figura nella colonna (2) dello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(5) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(6) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 31.

(7) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Coefficiente di riduzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2729/81 applicabile alle domande di titoli di esportazione presentate il 19 maggio 1995

Prodotti lattiero-caseari di cui ai seguenti codici della nomenclatura combinata	Coefficiente di riduzione
(1)	(2)
0402 10 11 } 0402 10 19 }	0,785

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1995

che accetta l'impegno modificato offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, originari della Thailandia

(95/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Nel luglio 1988 la Commissione ha iniziato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera originari della Thailandia⁽²⁾, in seguito ad una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee di produttori di cuscinetti a sfera (FEBMA). I prodotti sono stati definiti come cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm (in appresso denominati «cuscinetti a sfera»), originari della Thailandia.
- (2) La Commissione ha accertato che le importazioni in questione erano oggetto di sovvenzioni e provocavano un notevole pregiudizio all'industria comu-

nitaria. Alla luce di queste risultanze, il governo thailandese ha offerto un impegno volto ad eliminare gli effetti della sovvenzione. L'impegno implicava l'imposizione di un'imposta sulle esportazioni pari a 1,76 baht, equivalente all'importo delle sovvenzioni accertate e passibili di dazio compensativo, per ciascun cuscinetto a sfera esportato nella Comunità.

- (3) Nel giugno 1990, con la decisione 90/266/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accettato l'impegno offerto e ha chiuso l'inchiesta.
- (4) Nel luglio 1993, in seguito a un riesame, la Commissione ha stabilito che l'importo della sovvenzione era sceso a 0,91 baht per unità. Dopo essere stato informato di tali risultanze, il governo thailandese ha ridotto l'importo dell'imposta sulle esportazioni a 0,91 baht per cuscinetto a sfera esportato nella Comunità e a tal fine ha offerto una versione modificata dell'impegno, che è stata accettata dalla Commissione con la decisione 93/381/CEE⁽⁴⁾.
- (5) Inoltre, per evitare che l'imposta sulle esportazioni fosse elusa con importazioni indirette, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1781/93⁽⁵⁾, ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera di origine thailandese, ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 1.

- (6) Nel settembre 1994, in seguito ad un nuovo riesame, con la decisione 94/639/CE⁽¹⁾ la Commissione ha accettato una nuova versione dell'impegno, secondo la quale, in considerazione del calo dell'importo della sovvenzione, l'imposta sulle esportazioni era ridotta a 0,72 baht per unità. Il regolamento (CE) n. 2271/94 del Consiglio⁽²⁾ ha modificato l'aliquota del dazio compensativo, che è stata fissata al 5,3 %, per tener conto della diminuzione dell'importo dell'imposta sulle esportazioni.

B. RIAPERTURA DELL'INCHIESTA

- (7) La Commissione ha successivamente ricevuto alcuni elementi di prova da cui risulta una modifica dell'importo della sovvenzione. In tali circostanze, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, nel dicembre 1994 la Commissione ha iniziato un riesame della decisione 94/639/CE e del regolamento (CE) n. 2271/94.
- (8) La Commissione ha ufficialmente informato il governo thailandese, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il denunziante nell'inchiesta iniziale (FEBMA) e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. Il governo thailandese, gli esportatori situati in Thailandia e i produttori comunitari, rappresentati dalla FEBMA, hanno comunicato osservazioni scritte.
- (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le seguenti sedi:
- a) *governo thailandese*:
- Department of Foreign Trade, Bangkok,
 - Board of Investment, Bangkok;
- b) *esportatori thailandesi*:
- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailandia,
 - Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Thailandia,
 - NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Thailandia.

Le tre società esportatrici sono controllate interamente dalla società giapponese Minebea Co. Ltd Japan.

C. NUOVO CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE SOVVENZIONI

- (10) Dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova sul fatto che le sovvenzioni in oggetto siano passibili di dazi compensativi, la Commis-

sione conferma la conclusione esposta nella decisione 94/639/CE, secondo la quale tutte le sovvenzioni accordate dal governo thailandese agli esportatori (NMB Thai Ltd, Pelmec Thai Ltd e NMB-Hi-Tech Ltd) sono soggette a dazi compensativi.

- (11) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni erogate nel periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994 (periodo dell'inchiesta), che è il periodo più recente per il quale sono state effettuate revisioni dei conti degli esportatori. Si tratta infatti di una fase di transizione dovuta alla modifica dell'esercizio finanziario degli esportatori, che ora, a differenza di quelli precedenti che cominciano il 1° ottobre, inizia il 1° aprile.

a) Esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali

i) *Esenzione a norma dell'articolo 31*

- (12) È stato stabilito che la NMB Thai non ha più diritto all'esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 31 dell'Investment Promotion Act thailandese, in quanto è scaduto il termine fissato per tale esenzione nei rispettivi Certificates of promotion.

Nel periodo dell'inchiesta la Pelmec Thai ha subito perdite e quindi non ha beneficiato dell'esenzione.

L'unico esportatore che ha fruito dell'esenzione è la NMB Hi-Tech, che nel periodo dell'inchiesta aveva ancora i requisiti richiesti e che ha realizzato profitti. L'importo della sovvenzione, calcolato moltiplicando il reddito imponibile per l'aliquota dell'imposta del 30 %, ammontava a 43,9 milioni di baht.

ii) *Esenzione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4*

- (13) È stato stabilito che la NMB Thai e la NMB Hi-Tech hanno ancora tratto vantaggio dall'esenzione concessa a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 dell'Investment Promotion Act thailandese, che consente loro di dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 5 % dell'aumento dei proventi delle esportazioni dell'anno precedente.

Gli importi della sovvenzione, calcolati con lo stesso metodo impiegato per la sovvenzione a norma dell'articolo 31, sono i seguenti:

(in milioni di baht)

NMB Thai	16,2
NMB Hi-Tech	0,1

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 5.

b) Esenzione dal dazio doganale sulle importazioni di macchinari e materiali essenziali

- (14) Tutti gli esportatori continuano a beneficiare dell'esenzione totale dal dazio doganale sulle importazioni di macchinari e materiali essenziali. Come nell'inchiesta iniziale, l'importo della sovvenzione relativa ai macchinari è stato calcolato in funzione dell'ammortamento, ripartendo il valore dell'esenzione su un periodo di 10 anni, mentre l'importo per i materiali essenziali (compresi gli utensili e le parti di macchine) nel periodo dell'inchiesta è stato stabilito in base alle spese. L'importo della sovvenzione era il seguente :

(in milioni di baht)

NMB Thai	66,0
Pelmec Thai	61,1
NMB Hi-Tech	38,1

- (15) L'importo totale delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi erogate nel periodo dell'inchiesta era il seguente :

(in milioni di baht)

NMB Thai	82,2
Pelmec Thai	61,1
NMB Hi-Tech	82,1

- (16) Espressa come importo per cuscinetto a sfera esportato dalla Thailandia e successivamente ponderata secondo il volume delle esportazioni di ciascun esportatore thailandese nella Comunità, la sovvenzione è pari a 0,66 baht per unità.
- (17) Il governo thailandese, gli esportatori, gli importatori e il denunziante nell'inchiesta iniziale sono stati informati dei fatti in base ai quali sono state elaborate le presenti conclusioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni scritte presentate dalle parti sono state prese debitamente in considerazione.

D. MODIFICAZIONE DELL'IMPEGNO

- (18) Il governo thailandese ha offerto alla Commissione un impegno modificato in cui l'importo dell'im-

posta sulle esportazioni istituita sui cuscinetti a sfera esportati nella Comunità è stato fissato a 0,66 baht per unità. Alla luce delle risultanze, la Commissione ritiene che questo importo sia sufficiente per eliminare l'effetto delle sovvenzioni e che pertanto la versione modificata dell'impegno offerto dal governo thailandese sia accettabile.

- (19) La versione modificata dell'impegno si applica soltanto ai cuscinetti a sfera di origine thailandese esportati direttamente dalla Thailandia nella Comunità. I cuscinetti a sfera di origine thailandese importati nella Comunità attraverso altri paesi terzi continuano ad essere soggetti al dazio compensativo definitivo per salvaguardare l'efficacia dell'impegno e per evitare l'evasione dell'imposta. L'aliquota del dazio fissata dal regolamento (CE) n. 1169/95 del Consiglio⁽¹⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 1781/93, è pari al 4,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto.

- (20) Il comitato consultivo non ha fatto obiezioni alla presente proposta di accettare l'impegno modificato,

DECIDE :

Articolo unico

È accettata la modificazione dell'impegno offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Thailandia.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.